



FAILP CISAL

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici

Il primo sindacato autonomo in Poste Italiane.



F.A.I.L.P. NEWS

ATTENZIONE ALLA DECADENZA DEI P.I.R.



RINVIO FERIE e GESTIONE PERMESSI RETRIBUITI (PIR). (Art. 36 CCNL)

La gestione delle FERIE dei dipendenti di Poste italiane (CCNL 30.11.2017) prevede alcune differenze, rispettivamente:

- **fra personale già in servizio alla data dell'11 luglio 2003 (30 gg. ferie + 2 PIR) e personale assunto dopo tale data (28 gg. ferie con anzianità servizio < 5 anni).** **Ai lavoratori già in servizio alla data dell'11 luglio 2003**, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti (PIR) pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato. **I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.** (PIR 2019 entro l'anno stesso, max. entro marzo 2020).
- **Ai lavoratori assunti successivamente all'11 luglio 2003**, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale. Alla maturazione di un'**anzianità di servizio di cinque anni**, ai lavoratori assunti successivamente all'11 luglio 2003 sarà riconosciuto **un giorno di ferie in più** rispetto al numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo. Analogamente è riconosciuto **un ulteriore giorno di ferie** alla maturazione di un'**anzianità di servizio di 10 anni**.